

## Art. 43. – Costituzione Italiana

*Nella seduta pomeridiana del 13 maggio 1947, che si apre con l'annuncio delle dimissioni del III Governo De Gasperi, l'ultimo con la partecipazione dei socialisti e dei comunisti, viene approvato dopo un brevissimo dibattito l'articolo 43 della Costituzione.*

**A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.**

La nostra Costituzione - diceva Piero Calamandrei - "deve essere presbite". Voleva dire che le norme contenute nella Carta Costituzionale dovevano vedere lontano, non si poteva essere miopi. Dalla lettura di questo articolo, sembra quasi che allora già avevano avuto presagio di quello che poteva essere questo nostro mondo globalizzato.

Calamandrei in un suo scritto evidenzia alcuni aspetti che ci possono tornare utili per quello su cui stiamo indagando e sostiene che la difesa del lavoro e del diritto alla scuola si può ottenere attraverso un programma generale di politica economica e sociale: a tale scopo la Costituzione rispetta la proprietà privata (art. 42), ma vuole che ne siano determinati "i limiti, allo scopo di assicurar la funzione sociale di renderla accessibile a tutti", riconosce l'iniziativa privata (art. 41), ma aggiunge che essa "non possa svolgersi in contrasto all'utilità sociale", e ammette quindi che l'una e l'altra possano essere limitate e corrette dall'intervento dello stato (art. 43,44), demandano al legislatore il compito di determinare i limiti e le forme di questo intervento "i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali" (art. 41 ultimo comma).

Ed è la stessa Costituzione che indica anche quali potrebbero essere le vie di questa prevista pianificazione: espropriazione e trasferimento "**ad enti pubblici o comunità di lavoratori e di utenti, di servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale**" (Art. 43), incremento della cooperazione a carattere di mutualità (art. 45), riforma agraria (art. 44), incremento della cooperazione (art. 45), limitazione della trasferibilità della proprietà per successione (art. 42 ultimo comma) perequazione tributaria (art. 53).<sup>1</sup>

In sostanza nella Costituzione "è prevista la assunzione di imprese economiche da parte dello Stato e, in **forme decentrate, di enti e di «comunità d'utenti e di consumatori» (con che si apre l'adito ad una difesa dei consumatori)**. Tale assunzione ha come condizioni: che avvenga in base a disposizioni di leggi; che dia luogo ad espropriazione ed indennizzo; che vi sia uno dei tre caratteri ricorrenti in materia di nazionalizzazione e socializzazione: **servizio pubblico essenziale, disponibilità di fonti d'energia, monopolio di fatto**; e che in ognuno di questi casi si riscontri un preminente interesse generale.<sup>2</sup>"

<sup>1</sup> Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e discorsi politici di P. Calamandrei, Edizione Sansoni

<sup>2</sup> Dalla relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle [appendici](#) per il testo completo della relazione.

### **“L’acqua è un bene comune”.**

Rientra in questa fattispecie? La Costituzione ci aveva visto lungo, molto lungo.

**Stefano Rodotà**, con un salto di più di sessanta anni, prende la parola:

“Prima di passare al privato bisognerebbe cercare di correggere le anomalie del pubblico. Ecco la novità. L’acqua – spiega il professore – non è un bene pubblico. E’ un bene comune”. Un qualcosa che non può rientrare in nessuno degli argomenti fallaci che ruotano attorno alle dicotomie pubblico-privato, proprietà-gestione. “Piuttosto, per l’acqua – continua Rodotà – si tratta di trovare **una forma di gestione comune**,

**come scritto nell’articolo 43 della Costituzione, perché c’è stato un passaggio. Il pubblico, in questo caso, non è più il pubblico tradizionale”.** Per il professore, il punto è un altro. Tutto culturale. “Il principio è che si possa ripartire da un ruolo attivo della cittadinanza. Il referendum rappresenta uno strumento per riabilitare la politica in un momento di stanchezza”.

**Alberto Lucarelli** in un articolo recente scrive:

“ In particolare va chiarito che è compatibile con il diritto comunitario che la gestione dei servizi di interesse economico generale e servizi di interesse generale avvenga attraverso un soggetto di diritto pubblico, estranei alle regole del diritto societario. Il diritto comunitario non obbliga alla gara e pertanto un comune può liberamente decidere di esercitare, attraverso un soggetto di diritto pubblico - e non una società pubblica- tali servizi sulla base dei principi costituzionali (artt. 5, 43, 114, 117), dei propri statuti e del proprio potere regolamentare. Come sta avvenendo diffusamente in molte realtà locali francesi, fra queste Parigi, i comuni stanno affidando, direttamente senza gara, la gestione dei servizi idrici ad imprese di diritto pubblico. I comuni, in base a specifiche disposizioni del trattato, possono decidere di non procedere con gara.

La nozione di «coesione sociale» in ambito europeo, applicata ai servizi di interesse economico generale, **non solo costituisce un limite ed un freno al partito bipartisan dei**

**privatizzatori, ma impone altresì una rivalutazione dell’art. 43 della Costituzione.** Questo favorevole quadro normativo europeo consente ed incentiva deroghe alla gara ed alla regola della concorrenza, ogni qualvolta si ritenga che siano messi in discussione i principi fondanti dello Stato sociale. Inoltre, **l’art. 43 della Costituzione riacquista tutta la sua forza, in particolare come modello e fondamento di gestione alternativa dei servizi pubblici essenziali.** Un modello che dovrà essere studiato, definito ed enfatizzato nei prossimi anni: il governo pubblico partecipato dei beni comuni, fondato sull’universalità dei diritti e sul principio di eguaglianza sostanziale, e su quella solidarietà sociale che non può prescindere dall’azione dei pubblici poteri. In conclusione è possibile affermare che l’impresa pubblica, soggetto di diritto pubblico, al di fuori di qualsivoglia forma di competizione e gara, è compatibile con il diritto comunitario e ha pieno titolo di cittadinanza nel nostro ordinamento.”

## **Legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico**

promossa dal Forum dei movimenti per l'acqua e firmata da oltre 400.000 cittadini nel 2007

### **Articolo 10 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato)**

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto[...]